



# COMUNE DI DERVIO

## Provincia di Lecco

23824 DERVIO (LC) – Piazza IV Novembre,3 – Tel. 0341.806.412 Fax 0341.804.111  
Part. IVA 00570640136 E-mail: info@comune.dervio.lc.it

ORDINANZA N 13/2020

DERVIO, 30/04/2020

Oggetto:

**REVOCA PARZIALE ORDINANZE NR. 09/2020 – 10/2020 – 11/2020:  
ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE (artt. 50 e segg. del D.lgs. 267/2000)  
Misure urgenti per fronteggiare l'epidemia "CORONA VIRUS".**

### IL SINDACO

**Richiamate** le proprie ordinanze nr. 09/2020 del 20/03/2020 - nr. 10/2020 del 30/03/2020 e nr. 11/2020 del 06/04/2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 applicabile sull'intero territorio nazionale;

**Dato atto** che l'articolo 1, lettere d) , e) e f) del suddetto DPCM dispone:

*"d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;*

*e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;*

*f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività";*

**Ravvisato** che il quadro epidemiologico attuale, pur evidenziando criticità, risulta di gravità inferiore rispetto a quanto rilevato precedentemente;

**Considerato** che le analisi batteriologiche hanno dato esito negativo circa la potabilità dell'acqua delle fontane pubbliche e che attingere da tali fontane non rappresenta un rischio per la diffusione del COVID-19;

**Ritenuto** necessario dover revocare alcuni punti del dispositivo delle proprie ordinanze di cui sopra;

**Visto**

- l'art. 50, comma 5, del TUEL che attribuisce al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale da combinarsi con la disposizione di cui all'art. 35 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9;
- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono:
  - c. 4 - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
  - c. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...).

**Dato atto** che

- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

## **ORDINA**

Per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID19 nell'ambito del territorio comunale dal giorno 04 maggio 2020:

- 1) il divieto di accesso ai parchi giochi denominati Boldona e Corenno;
- 2) è vietato che la stessa persona si rechi presso lo stesso esercizio commerciale più di una volta nello stesso giorno;

È pertanto consentito, a condizione che si evitino assembramenti, sia rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro e le vie respiratorie siano protette mediante mascherine o similari quanto segue:

1. accesso ai cimiteri di Dervio e di Corenno;
2. attingimento di acqua dalle fontane pubbliche con l'obbligo di stazionamento di utenti alla fontana al massimo in numero di due;
3. attingimento di acqua dalla "casetta dell'acqua" con l'obbligo di stazionamento di utenti alla fontana al massimo in numero di due;
4. transito, sia pedonale che ciclabile, lungo tutta la pista ciclo-pedonale di Dervio, nei diversi tratti, extra-stradali, compresi tra la località Santa Cecilia e la loc. Castello;
5. il transito, sia pedonale che veicolare, lungo tutti i sentieri montani, presenti sul territorio comunale;
6. l'accesso a tutti i percorsi panoramici del lungo lago

## **DISPONE**

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
  - alla Prefettura di Lecco;
  - alla Stazione Carabinieri di Colico;
  - al Comando di Polizia Locale di Dervio;

## **AVVERTE**

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 75,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000

## **COMUNICA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Milano entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

**IL SINDACO**

*Stefano CASSINELLI*

Il presente documento è sottoscritto con forma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005